



Giunta Regionale della Campania

Decreto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento:

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
3	16/01/2018	50	2	2

Oggetto:

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLE LEGGI 689/1981 E 122/1992 E DEL D.P.R. 558/1999, ART.10. ORDINANZA RIGETTO DISSEQUESTRO, INGIUNZIONE E CONFISCA NEI CONFRONTI DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 82D28C99B6107811BC4CC24A1739DAA8B631681D

Frontespizio Allegato : 3FAF12A5D38FB5D95B3C13E0CA960AAEF2C24DF0

IL DIRIGENTE

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571, di attuazione degli artt. 15 e 17 della L. 689/1981, che detta norme sulle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 05/02/1992, n. 122, che, tra l'altro, disciplina le attività di autoriparazione;
- il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- l'art. 10, in particolare, del succitato D.P.R. 558/1999, recante disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la Circolare del 06.02.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi che, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 dalla L. 05.02.1992, n. 122, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO:

del processo verbale di infrazione elevato e notificato in xxxxxxxxxxxx per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxx senza essere regolarmente iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;

- dell'elenco delle attrezzature, che si allega in fotocopia alla presente Ordinanza per formarne parte integrante, che con il verbale del xxx sono state poste sotto sequestro ed affidate in custodia giudiziaria al Sigxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui l'art. 11 della L. 689/1981 e dell'art. 10 della L. 122/1992;
- del disposto dell'Art. 10, comma 2, della L. 122/1992 che prevede nel caso in esame l'irrogazione di una sanzione consistente nel pagamento di una somma da 5.164,57 a 15.493,71 Euro e la confisca delle attrezzature;
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VISTA ED ESAMINATA l'istanza di opposizione al sequestro presentata dal trasgressore Sigxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RITENUTO di dover rigettare il proposto ricorso, in quanto la documentazione esibita risulta insufficiente a dimostrare la legittimità del titolo di proprietà del Sig xxx. Nello specifico si evidenzia che il contratto di locazione è sottoscritto e registrato nel 2004 con una vigenza di anni 4+4 e dello stesso non è stata data prova della vigenza. Comunque potrebbe essere, eventualmente, idoneo a dimostrare la conduzione dell'immobile da parte del Sig. Buono ma non la proprietà dei beni ivi presenti.

Quanto invece alla fattura n. 1418 del 13/10/2010 potrebbe essere idonea a dimostrare che la cabina forno è stata acquistata in tale data ma non dell'attualità della proprietà della stessa in capo al Sig. xxxx. Inoltre vi è l'impossibilità di identificare il bene sequestrato con quello indicato in fattura per la mancata presentazione del numero seriale.

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTE

– la visura camerale n. 245441532 del 05/06/2017 da cui si rileva che il Sig. xxx risulta regolarmente iscritto xxxx, previa iscrizione alla sezione speciale del registro imprese di Napoli prot. xxxxx, unicamente per la sede di Via xxx e non anche per la sede oggetto di accertamento xxxxxxxxxx

– la nota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

ATTESO che risulta pertanto la responsabilità del trasgressore e che il medesimo non ha presentato osservazioni scritte ex art 18 della L. 689/81 nei termini di legge;

RITENUTO, in base ai richiamati criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative ed al processo verbale redatto dall'Organo di vigilanza e controllo sul territorio, di determinare la sanzione nel pagamento della somma di €. 5.164,57, più €. 5,88 per spese di notifica;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

RIGETTA

l'istanza di dissequestro, acquisita al prot xxxxxx, in quanto infondata in fatto ed in diritto perché la documentazione esibita risulta insufficiente a dimostrare la legittimità del titolo di proprietà da parte del Sig. xxxxx

Nello specifico si evidenzia che il contratto di locazione è stato sottoscritto e registrato nel 2004 con una vigenza di anni 4+4 e dello stesso non è stata data prova della sua vigenza. Comunque potrebbe essere, eventualmente, idoneo a dimostrare la conduzione dell'immobile da parte del Sig. Buono ma non la proprietà dello stesso.

Quanto invece alla fattura n. 1418 del 13/10/2010 potrebbe essere idonea a dimostrare che la cabina forno è stata acquistata in tale data ma non dell'attualità della proprietà della stessa in capo al Sig. Buono. Inoltre vi è l'impossibilità di identificare il bene sequestrato con quello indicato in fattura per la mancata presentazione del numero seriale.

ORDINA E INGIUNGE

al Sigxxxxxxxxxx, **di pagare**, quale sanzione amministrativa per aver esercitato, in violazione dell'art. 10 della legge 5/2/1992, n. 122, l'attività di xxxxxxxx senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane prevista dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 18/12/1999, n. 558, la somma di €. 5.164,57, più €. 5,88 per

spese di notifica, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81;

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. **21965181**, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. **1220** - Napoli, nell'intesa che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa alla **Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 Is. A/6, 80143 _ Napoli**, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento ([inviare via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it](mailto:n.franco@maildip.regione.campania.it))

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 5164,57 sul capitolo di entrata 50, imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2018 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.01.000	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
2600	3	30500	3050200	3.05.02.03.000	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2018-31/12/2018.

DISPONE

inoltre **la confisca**, decorsi i termini di cui all'art. 18, u.c., della L.689/1981, delle attrezzature, di cui al processo verbale del 07/03/2017 elevato a carico del trasgressore da parte degli Organi di vigilanza e di controllo sul territorio; tali attrezzature sono riportate nell'elenco allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art.18, 6° comma, della L.689/1981 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato da inoltrare alla competente **Direzione Generale Sviluppo Economico UOD 02**, qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L.689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;

nonché va notificata al trasgressore.

Sabrina Beneduce